

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1139/2014 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2014****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione di dazi addizionali per i carciofi, le zucchine, le arance, le clementine, i mandarini e satsuma, i limoni, le mele e le pere**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ⁽²⁾ prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2011, 2012 e 2013, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i carciofi, le clementine, i mandarini e satsuma dal 1° novembre 2014, per le arance dal 1° dicembre 2014 e per le zucchine, i limoni, le mele e le pere dal 1° gennaio 2015.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per motivi di leggibilità, è opportuno che l'allegato XVIII del suddetto regolamento venga sostituito nella sua interezza.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i carciofi, le zucchine, le arance, le clementine, i mandarini e satsuma, i limoni, le mele e le pere sono sostituiti dai livelli indicati nella colonna corrispondente del suddetto allegato quale riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

